



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del Reg.	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN
Data 29.04.2024	FAVORE DELL'AVV. [REDACTED], AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D. L.GS N° 267/2000 E S.M. ED I.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 19, 00 e seguenti, nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.

Alla seduta URGENTE, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X		7) ANNONE CARMELO		
2) CARNEVALE ELENA MARIA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI	X	
3) STURIALE AMALIA	X		9) DI BELLA EMANUELE	X	X
4) BILLA GIUSEPPE	X		10) CAMINTI JESSICA	X	
5) DE LUCA ALESSANDRO	X				
6) CAMINTI DEBORA		X			

Assegnati n. 10

Presenti n. 08

In carica n. 10

Assenti: 02

Assume la presidenza il Consigliere, LAGANA' FRANCESCO, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenza ai lavori il Sindaco, Avv. SEBASTIANO GUGLIOTTA e l'assessore ENZO RIPARARE.

La seduta è pubblica.

Il Presidente procede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"**; tuttavia, prima di procedere alla lettura della relativa proposta, chiede di poter intervenire il Segretario comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, la quale riferisce che purtroppo la Dott.ssa Briguglio Antonietta, Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, per un imprevisto, non ha potuto presenziare alla odierna seduta consiliare, all'ora convenuta nell'avviso di convocazione, ha comunque avvisato che sta per arrivare, conseguentemente, considerato che sia la proposta che il testo di regolamento, oggetto della presente deliberazione, sono stati predisposti dalla stessa, al fine di consentirle di partecipare alla seduta e di relazionare brevemente al civico consesso in ordine ai contenuti dello stesso, si propone al Consiglio di posticipare la trattazione di cui al presente punto all'ordine del giorno; il Presidente, sentita la proposta formulata dal Segretario, invita quindi il Consiglio a pronunciarsi sulla possibile inversione dei punti n. 2 e 3 dell'ordine del giorno, e pertanto sull'anticipazione della trattazione del punto n. 3, avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. [REDACTED], AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D. L.GS N° 267/2000 E S.M. ED I."**;

Si procede quindi alla votazione

CONSIGLIERI PRESENTI : N.08

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 08 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO, PRESTIPINO DOMENICO SANTI, CAMINITI JESSICA);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI: NESSUNO;

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI ANTICIPARE la trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione, avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. [REDACTED], AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D. L.GS N° 267/2000 E S.M. ED I."**;

Preso atto della votazione, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. [REDACTED], AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D. L.GS N° 267/2000 E S.M. ED I."**;

Esaurita la lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione: interviene quindi il

Sindaco, Avv. Sebastiano Gugliotta, il quale nel riportarsi integralmente al contenuto della proposta, di cui in esame, ripercorre brevemente le tappe che hanno portato alla determinazione di tale debito, precisando che in data 15.09.2014, veniva notificato al Comune di Pagliara il Decreto ingiuntivo n. 1357/2014, emesso dal Tribunale di Messina, sul ricorso proposto dall'Avv. [REDACTED] per l'ottenimento del saldo dell'onorario relativo agli incarichi conferitegli con Delibere di G.M. nn.13/2012 e 14/2012, quantificati in € 6.274,44, oltre interessi di legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del Decreto Ingiuntivo di € 130,00 per spese vive, ed € 540,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge; che a fronte di tale ricorso con deliberazione n. 10 dell'08.10.2015 il Consiglio Comunale, procedeva al disconoscimento del debito derivante dalla fatture nn. 27 del 10.03.2012, 118 del 27.12.2012 e 119 del 27.12.2012 e contestualmente, l'Amministrazione comunale al tempo in carica, provvedeva in forza di deliberazione di G. C. n. 75 del 15.10.2015 a conferire incarico all'Avv. Nicola Manfrida, per proporre opposizione avverso il succitato Decreto Ingiuntivo; successivamente il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, con Ordinanza n. 150/2022 R.G. 6072/2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3454 dell'11.07.2022, accoglieva parzialmente le ragioni presentate dall'Avv. [REDACTED] nel procedimento di cui sopra e per effetto, revocava il decreto ingiuntivo sopracitato condannando il Comune di Pagliara al pagamento di € 2.450,00, nonché al pagamento delle spese pari ad € 185,68 e al 50% delle spese di lite pari ad € 689,00, oltre oneri di legge; la predetta ordinanza, munita di formula esecutiva, in data 8 luglio 2022, veniva notificata al Comune di Pagliara in data 19 novembre 2022 ; prosegue la trattazione precisando che l'Ente a causa della mancata predisposizione degli strumenti contabili, purtroppo si trovava nell'impossibilità a procedere al tempestivo pagamento del debito di cui in esame e che nonostante, l'Amministrazione a mezzo del proprio legale, Avv. Nicola Manfrida, avesse garantito il soddisfacimento della pretesa creditrice di cui in esame, non appena l'approvazione del bilancio l'avesse consentito, il creditore, al fine di tutelare le proprie ragioni, presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sez. staccata di Catania per l'esecuzione del giudicato di cui all'Ordinanza n. 150/2022 R.G. 6072/2014, emessa dal Tribunale di Messina Seconda Sezione Civile, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3431 del 26.06.2023; che il Tribunale Regionale per la Sicilia-Sez. staccata di Catania, con sentenza n. 00362/2014 del 26.01.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 542 del 29.01.2024, accoglieva il ricorso presentato dal suddetto professionista e condannava il Comune di Pagliara al pagamento entro 60 gg., di quanto disposto nella superiore ordinanza, nonché alle spese processuali per tale ultimo ricorso e al rimborso delle spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge, per un totale complessivo pari ad € 5.792,94; nel concludere l'esposizione, il Sindaco sottolinea che l'Amministrazione, nel corso del suo mandato, ha sempre provveduto ad onorare tempestivamente i pagamenti dovuti, ribadendo come nel caso di specie, purtroppo tale

circostanza non era stata resa possibile a causa delle note vicende legate all'approvazione del bilancio.

Concluso l'intervento del Sindaco, chiede di poter intervenire il Consigliere Prestipino, il quale lamenta un ritardo colpevole da parte dell'Amministrazione in ordine al pagamento del debito di cui in esame, ritardo che secondo il Consigliere, avrebbe comportato l'attivazione da parte del creditore del giudizio di ottemperanza, con un conseguente aumento considerevole della cifra da corrispondere, aggiunge che non sono accettabili le giustificazioni addotte dal Sindaco circa la mancata predisposizione degli strumenti contabili, necessari per addivenire al pagamento di cui in esame, sulla base della considerazione che tali strumenti contabili non sono stati ancora adottati in ordine all'esercizio finanziario in corso, ma tale circostanza, contrariamente rispetto al passato, non sta impedendo il riconoscimento del debito e il suo prossimo pagamento; per tali motivazioni, dichiara a nome del gruppo che rappresenta, "INSIEME SI PUO'", che i componenti dello stesso, presenti in aula, voteranno in senso contrario rispetto alla deliberazione di cui in esame e a corredo chiede di poter leggere la dichiarazione di voto da parte del Gruppo che rappresenta, che dopo essere stata letta, viene consegnata la Segretario comunale per essere allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Concluso l'intervento del Consigliere Prestipino, non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione allegata;

VISTO il parere favorevole espresso dall' all'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.08

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 06 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI: N. 02 (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, CAMINITI JESSICA);

Con SEI voti favorevoli (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO) e DUE voti contrari (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, CAMINITI JESSICA)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: "“ RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. [REDACTED], AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D. L.GS N° 267/2000 E S.M. ED I.”;

Inoltre, con separata votazione, con SEI voti favorevoli (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO) e DUE voti contrari (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, CAMINITI JESSICA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. _____, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA1, LETT. A) DEL D. L.GS N° 267/2000 E S.M. ED I.
---------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **favorevole**

Data 26.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria

Giuseppa M. Pirri

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **favorevole**

Data 26.03.2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Briguglio Antonietta

Antonietta Briguglio

Codice E 5492,94 Info. prodotto 26/03/2024 Cap. 23/1 ☒ Comp. ☐ Res. ☐

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto.

ATTESTA, come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di £. _____

DATA, 26/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. [firma]

PREMESSO:

CHE in data 15.09.2014 è stato notificato al Comune di Pagliara il Decreto ingiuntivo n. 1357/2014 emesso dal Tribunale di Messina, sul ricorso proposto dall'Avv. [REDACTED] per l'ottenimento del saldo dell'onorario relativo agli incarichi conferitegli con Delibere di G.M. nn.13/2012 e 14/2012, quantificati in € 6.274,44, oltre interessi di legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del Decreto Ingiuntivo di € 130,00 per spese vive, ed € 540,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;

CHE con il citato provvedimento è stato ingiunto al Comune di Pagliara il pagamento entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso della superiore somma;

CHE con deliberazione n. 10 dell'08.10.2015 il Consiglio Comunale, procedeva al disconoscimento del debito derivante dalla fatture nn. 27 del 10.03.2012, 118 del 27.12.2012 e 119 del 27.12.2012;

CHE con deliberazione di G. C. n. 75 del 15.10.2015 è stato dato incarico all'Avv. Nicola Manfrida con studio legale in Vibo Valentia, via Cavour, n. 12 per proporre opposizione avverso il succitato Decreto Ingiuntivo;

CHE il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, con Ordinanza n. 150/2022 R.G. 6072/2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3454 dell'11.07.2022, accoglieva parzialmente le ragioni presentate dall'Avv. Giuseppe Saitta nel procedimento di cui sopra e per effetto, revocava il decreto ingiuntivo sopracitato condannando il Comune di Pagliara al pagamento di € 2.450,00, nonché al pagamento delle spese pari ad € 185,68 e al 50% delle spese di lite pari ad € 689,00, oltre oneri di legge;

CHE la predetta ordinanza, munita di formula esecutiva in data 8 luglio 2022, veniva notificata al Comune di Pagliara in data 19 novembre 2022;

VISTO il ricorso presentato da parte dell'Avv. [REDACTED] al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sez. staccata di Catania per esecuzione di giudicato dell'Ordinanza n. 150/2022 R.G. 6072/2014, emessa dal Tribunale di Messina Seconda Sezione Civile, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3431 del 26.06.2023;

VISTA la sentenza del Tribunale Regionale per la Sicilia Sez. staccata di Catania n. 00362/2014 del 26.01.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 542 del 29.01.2024, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dal suddetto professionista ed il Comune di Pagliara veniva condannato al pagamento entro 60 gg., di quanto disposto nella superiore ordinanza, nonché alle spese processuali per tale ultimo ricorso e al rimborso delle spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge, per un totale complessivo pari ad € 5.792,94;

PRESO ATTO che il totale della somma sopra richiamata che debba essere corrisposta dal Comune di Pagliara, all'Avv. [REDACTED] è pari ad € 5.792,94, somma così composta:

Causale	€
Somme liquidate in esecuzione della delibera n.14 del 27.02.2012 (detratto l'acconto corrisposto)	2.131,80
C.P.A. su dette (4 %)	85,27
I.V.A. su dette (22 %)	487,75
Sub totale a)	2704,82

Somme liquidate a titolo di spese in esecuzione della delibera n.13 del 27.02.2012	185,68
Compensi liquidati	689,00
Rimborso spese generali (15 %)	103,35
C.P.A. su dette (4 %)	31,69
I.V.A. su dette (22 %)	181,28
Interessi legali su € 2.131,80 del 09.07.2022	138,00
Sub totale b)	1329,00
Spese liquidate dal TAR Catania	300,00
Compensi liquidati dal TAR Catania	1000,00
Rimborso spese generali (15 %)	150,00
C.P.A. su dette (4 %)	46,00
I.V.A. su dette (22 %)	263,12
Sub totale c)	1759,12
Totale	5.792,94

CONSIDERATO che nella superiore sentenza è stato nominato un Commissario ad acta, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura diparte ricorrente della perdurante inerzia dell'Amministrazione, al compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

RICHIAMATO l'art. 191 del d. lgs. n. 267/2000 nella parte in cui stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTI:

- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:
- sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

- l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 che esplicita le regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, nonché il successivo art. 193, comma 3, il quale dispone che per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità nonché i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

CONSIDERATO CHE:

- il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Messina in data 19 giugno 2023, costituisce per legge titolo esecutivo e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;
- le spesa di cui in esame ammonta complessivamente ad € 5.792,94;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTE le diverse pronunce da parte della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Sicilia ed in particolare da ultimo la Deliberazione 18/2016/PAR che espressamente recita:

“...il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già affermato in precedenti deliberazioni di questa Sezione (in particolare, la n. 80/2015/PAR) in merito alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l'obbligazione nell'ambito della contabilità dell'Ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge.”

ATTESO pertanto che,

- sussistono le condizioni per il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità in quanto trattandosi di provvedimenti giudiziari esecutivi nessun margine di valutazione discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che, con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sezioni riunite in sede consultiva – Delibera n. 2/2005 del 23.02.2005;

- la deliberazione consiliare in questione ha la funzione di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da provvedimento esecutivo) e di verificare la compatibilità finanziaria dello stesso;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 che ha stabilito che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001 debbono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei Conti;

VISTO:

- l'art. 239, comma 1 e comma I - bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) che prevede l'acquisizione del parere obbligatorio del Revisore dei Conti;
- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, che al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTO l'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2023 con cui è stato disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali e la relativa autorizzazione all'esercizio provvisorio fino alla data sopra menzionata;

VISTO l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 163 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che così stabilisce: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

CONSIDERATO che l'ultimo bilancio approvato dall'Ente è il Bilancio di Previsione 2023/2025 e che pertanto la gestione finanziaria si svolge, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in gestione provvisoria;

ATTESO, stante quanto sopra, che trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'ente;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni*;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle Leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATO che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le su estese motivazioni costituenti parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, quanto segue:

1) DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in favore dell'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] in esecuzione della sentenza del Tribunale Regionale per la Sicilia Sez. staccata di Catania n. 00362/2014 del 26.01.2024 per un importo complessivo pari ad € 5.792,94;

2) DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 5.792,94, trova copertura al cap. 73/1, codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2024, gestione provvisoria, ex art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa i successivi adempimenti relativi al presente atto;

4) DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione consiliare al Revisore dei Conti, al fine dell'espressione del parere, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. B), n.6 del D. Lgs. n. 267/2000;

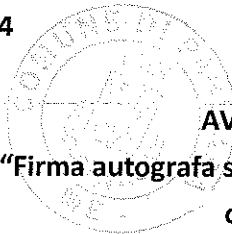
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;

6) DI PUBBLICARE la presente Delibera, a norma dell'art. 7 della Legge n.142/90, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Pagliara, nonché nella specifica sezione "Amministrazione

Trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili;

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla piena ed integrale esecuzione del giudicato.

Pagliara, 26.03.2024



IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"**



COMUNE DI PAGLIARA
PROVINCIA DI MESSINA

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 7 DEL 15.04.2024

OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. CONCETTA PETROLO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) DEL DLGS 267/2000 E S.M.I.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 15 presso il proprio studio, la Dott.ssa Concetta Petrolo – Revisore dei Conti, procede all'esame della documentazione pervenuta a mezzo PEC in data 26/03/2024.

Vista ed esaminata :

- ☐ la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 26/03/2024, di cui in oggetto;
- ☐ la documentazione ad essa allegata.

Preso atto che

- con Decreto Ingiuntivo n. 1357/2014 emesso dal Tribunale di Messina, accolto parzialmente come da Ordinanza dello stesso Tribunale di Messina n. 150/2022 R.G. 6072/2014, munito di formula esecutiva in data 08/07/2022, notificata all'Ente in data 19/11/2022, e da ultimo la sentenza del TAR per la Sicilia Sez. staccata di Catania n. 362/2024 del 26/01/2024, veniva disposto il pagamento in favore dell'Avv. Concetta Petrolo, per la somma complessiva di euro 5.5792,94;

Considerato che

l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che con Deliberazione Consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Rilevato

- che la citata sentenza costituisce titolo esecutivo ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lett. a del D.lgs. N. 267/2000;
- che nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, lettera a dell'art. 194, comma 1, D.lgs. n.267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di essa e deve accertare le cause che hanno originato il debito fuori bilancio;
- che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Messina, e che per legge costituisce titolo esecutivo e dà luogo, pertanto a debito fuori bilancio, avendo i requisiti della certezza dell'obbligazione nei confronti dell'Ente, della liquidità e della esigibilità;
- che ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere sottoposte all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza.

Rilevato che per il pagamento dell'importo di euro 5.792,94 si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 73/1 codice di bilancio: 01.11.1.10.05.04.001 del bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 204, gestione provvisoria, ex art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;.

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio interessato, dott.ssa Pirri Giuseppa Maria;

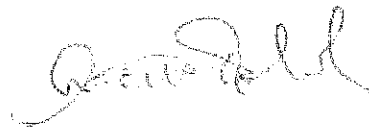
• il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria della Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Briguglio Antonietta. Tutto ciò visto, considerato e rilevato l'Organo di Revisione esprime parere favorevole.

Raccomanda all'Ente:

- di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002, alla competente procura della Corte dei Conti gli atti, completi in tutte le sue parti, relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pagliara Li 15.04.2024

Dott.ssa Concetta Petrolo



Vista la sentenza del tribunale di Messina che ha accolto parzialmente le richieste dell'Avv. liquidando allo stesso la somma di € 2.450,00 ed il 50% per spese di lite in € 689,00, oltre oneri, a fronte di una richiesta pari a € 6.944,44, oltre oneri.

Vista la proposta di riconoscimento del debito all'Avv. , pari ad € 5.792,94 in esecuzione della sentenza del TAR di Catania.

Considerato che in forza della sentenza del Tribunale di Messina l'Ente avrebbe risparmiato la somma di circa € 5.000,00, beneficio che ha perso non avendo dato seguito a quanto impegnatasi a fare con nota del 19.07.22 prot. N.3616 a firma del Sindaco Avv. Sebastiano Gugliotta, e che quanto accaduto è di sicuro riconducibile a responsabilità da addebitare all'attuale Amministrazione Comunale.

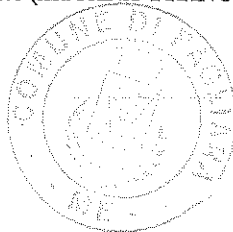
I consiglieri di minoranza esprimono voto contrario ritenendo che le somme, oggetto del riconoscimento del debito, debbano essere corrisposte da chi ha causato l'incremento delle suddette somme, si ravvisa, così, un danno erariale per il Comune di Pagliara.

Stefano Rauti
Consigliere

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
f.to (LAGANA' FRANCESCO)

Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)



Il Consigliere Anziano
f.to (CARNEVALE ELENA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

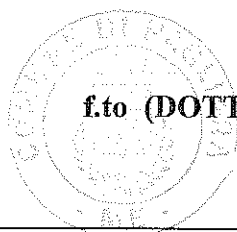
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.
03.12.1991, N. 44.

Li 29.04.2024



Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)